



Numero registro generale 18964/2020

Numero sezionale 2523/2022

Numero di raccolta generale 23801/2022

Data pubblicazione 29/07/2022

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

ETTORE CIRILLO	Presidente
ANDREINA GIUDICEPIETRO	Consigliere
RICCARDO GUIDA	Consigliere
ALBERTO CRIVELLI	Consigliere
FRANCESCO CORTESI	Consigliere-Rel.

Oggetto:

TRIBUTI ALTRI

Ud.12/07/2022 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n.r.g. 18964/2020, proposto da:

(omissis) **s.p.a.**, in persona del procuratore speciale Stefano Maria Luigi Vicariotto, rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti (omissis) e (omissis), presso i quali è elettivamente domiciliata in (omissis)

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore *p.t.*, legale rappresentante, domiciliata in Roma, VIA DEI PORTOGHESI, N. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3942/15/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 24/09/2018;

nonché sul ricorso proposto da



(omissis) **s.p.a.**, in persona del procuratore speciale (omissis)
, rappresentata e difesa, per procura in calce
al ricorso, dagli Avv.ti (omissis) e (omissis), presso i quali
è elettivamente domiciliata in (omissis)

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

- intimata -

avverso l'atto di diniego di condono ex art. 6, comma 12, del
d.l. 23/10/2018, n. 119, convertito con modificazioni nella l. n.
136/2018, n. 10/2019, notificato in data 08/05/2020.

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 12/07/2022 dal consigliere dott. Francesco Cortesi.

Rilevato che:

1. Con atto di accertamento notificato il 22 aprile 2015,
l'Agenzia delle entrate contestò a (omissis) s.p.a., concessionaria
di servizi di telefonia fissa e mobile (d'ora innanzi «(omissis)»), il tardivo
versamento della tassa di concessione governativa di cui all'art. 21
della tariffa allegata al d.P.R. 26/10/1972, n. 641, in relazione a un
contratto di fornitura di servizi relativo all'anno 2013.

Mediante tale atto venne irrogata alla società contribuente la
sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 del d.lgs. 18/12/1997,
n. 471, per l'importo di € 22.145,80, pari al 30% della tassa
tardivamente versata.

2. La C.T.P. di Milano, adita dalla società contribuente, annullò
l'atto impositivo.

La sentenza fu integralmente riformata dalla C.T.R. della
Lombardia, investita del gravame proposto dall'amministrazione
finanziaria.

I giudici d'appello ritennero fondata la pretesa erariale,
osservando che il pagamento della tassa governativa da parte del



concessionario era soggetto al medesimo termine previsto per il versamento del canone pattuito, e che la sanzione era dovuta per intero, non ricorrendo i presupposti per l'operatività dell'istituto del ravvedimento operoso, invocata dalla concessionaria.

3. Il 7 marzo 2019, in pendenza dei termini per l'impugnazione della sentenza d'appello, la contribuente presentò istanza per la definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d.l. n. 119/2018, senza effettuare alcun versamento, trattandosi di lite relativa a sanzione collegata al tributo il cui rapporto d'imposta sottostante non risultava soggetto a contestazione.

Con provvedimento n. 10/2019, notificato l'8 maggio 2020, l'Agenzia delle entrate respinse l'istanza di definizione agevolata, osservando che la fattispecie non rientrava fra quelle contemplate dal menzionato art. 6; secondo l'ufficio, infatti, la controversia concerneva un atto di mera riscossione, per essere stato definito *aliunde* il rapporto relativo al tributo, nei termini precisati dalla Circolare n. 6 del 1° aprile 2019 emanata dalla stessa Agenzia.

4. ^(omissis) ha presentato ricorso avverso l'atto di diniego, articolando un unico motivo illustrato da successiva memoria; contestualmente, essa ha impugnato la sentenza d'appello con ricorso per cassazione affidato a tre motivi, di seguito depositando istanza per la sollecita fissazione d'udienza.

L'amministrazione intimata ha depositato controricorso al ricorso principale, mentre non ha svolto difese sul ricorso avverso il proprio atto di diniego.

Considerato che:

1. L'esame dei motivi di ricorso è subordinato a quello dell'impugnazione avverso il diniego di condono, avente carattere pregiudiziale rispetto al merito della pretesa erariale.



2. Con l'unico, articolato, motivo di impugnazione, la società contribuente denuncia l'erroneità del diniego, assumendo la sussumibilità della presente fattispecie nella disciplina definitoria, controvertendosi in punto a sanzione collegata ad un tributo oggetto di pagamento tardivo, e quindi di separata definizione.

2.1. Il motivo è fondato.

L'Agenzia delle entrate ha argomentato il proprio diniego sul rilievo del fatto che l'art. 6 del d.l. n. 119/2018 consente la definizione agevolata delle sole controversie inerenti agli atti impositivi, con conseguente esclusione di quelle aventi ad oggetto atti di mera riscossione, quali ruoli, cartelle di pagamento ed avvisi di liquidazione.

Al novero di tali ultime, secondo l'amministrazione, andrebbe acclusa la presente fattispecie, nella quale viene in rilievo unicamente la sanzione per ritardato versamento dell'imposta, irrogata ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 471/1997, come espressamente evidenziato dalla circolare n. 6/E del 1° aprile 2019, emanata dalla stessa Agenzia.

2.2. E tuttavia, va rilevato che la società contribuente assume che il diniego opposto dall'amministrazione sarebbe illegittimo per contrasto con la previsione di cui all'articolo 6, comma 3, del d.l. n. 119/2018.

Tale norma, come è noto, stabilisce che «in caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo al tributo sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione».

Sulla base dell'univoco tenore letterale di detta previsione, questa Corte ha ritenuto, con indirizzo cui il collegio intende dare continuità, che la "definizione a zero" della sanzione postuli, per l'appunto, che il rapporto relativo al tributo sia stato "definito", e



ciò che sia stato risolto mediante l'estinzione dell'obbligazione tributaria principale, secondo le diverse modalità previste dalle norme di diritto civile e tributario, che comprendono, fra l'altro, l'annullamento dell'atto impositivo, la conciliazione giudiziale o stragiudiziale, la definizione agevolata e il pagamento del tributo (v. Cass. n. 36037/2021; conforme Cass. n. 13232/2022).

La stessa giurisprudenza, con la prima delle decisioni menzionate, ha peraltro osservato come si ponga in linea con siffatta esegesi del dato testuale anche la menzionata circolare n. 6 del 1° aprile 2019 dell'Agenzia delle entrate, secondo la quale «per le liti che attengono esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, occorre verificare se l'importo relativo agli stessi tributi sia stato definito, anche con altra tipologia di definizione, o sia stato comunque pagato. In tali casi, la lite si definisce senza versare alcun importo, vale a dire con la sola presentazione della domanda di definizione entro il 31 maggio 2019» (cfr. pag. 34); ancora, la nota 56 al testo della circolare precisa che «si ritiene che l'espressione "qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione", di cui al comma 3 dell'articolo 6, si riferisca a qualsiasi ipotesi in cui il tributo sia stato versato e, quindi, non soltanto a seguito di una diversa forma di definizione agevolata, ma anche del normale pagamento».

A corroborare una tale impostazione, e per i profili più marcatamente inerenti alle argomentazioni poste alla base del diniego erariale, concorre infine la decisione resa da questa Corte a Sezioni Unite, con la quale, pur con riferimento al diverso tema della definibilità in via agevolata dei giudizi concernenti atti di riscossione che costituiscono il primo atto dell'imposizione fiscale, è stata affermata la condonabilità della pretesa impositiva concernente la contestazione ed irrogazione di sanzioni



conseguente al tardivo versamento delle imposte dovute, laddove il giudizio abbia tratto origine da contestazioni inerenti al merito della pretesa impositiva (cfr. Cass. Sez. U., n. 18298/2021).

3. Nella presente vicenda costituisce circostanza pacifica (ed anzi presupposto della stessa pretesa erariale) il fatto che la società contribuente abbia estinto — seppur tardivamente — il debito tributario donde trae origine la sanzione irrogata.

Pertanto, in forza delle considerazioni che precedono, il ricorso di (omissis) avverso il diniego di definizione agevolata opposto dall'amministrazione finanziaria va accolto; consegue la declaratoria di estinzione del giudizio e cessazione della materia del contendere.

Ai sensi dell'art. 6, comma 13, del citato d.l. n. 119/2018, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate; quanto alle spese del giudizio relativo al diniego, le stesse possono essere integralmente compensate attesa la peculiarità della materia.

Resta assorbito nella statuizione che precede l'esame dei motivi addotti a sostegno del ricorso per cassazione proposto dalla società contribuente.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso della società contribuente avverso il diniego di definizione agevolata della lite; dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; compensa le spese del giudizio di impugnazione del diniego.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2022.

Il Presidente

Ettore Cirillo

